



Disposizioni per l'importazione di prodotti vegetali dal 2020

Per quanto riguarda l'importazione di materiale vegetale proveniente da Stati terzi, dal 1.1.2020 saranno in vigore prescrizioni più severe anche nel traffico viaggiatori. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo da Stati terzi, come per esempio piante, frutta, verdura, fiori recisi, sementi, eccetera, sarà consentito soltanto con un certificato fitosanitario. Per merci a elevato rischio fitosanitario si applica inoltre un divieto d'importazione per determinati Stati terzi.

I punti principali in breve

Le principali modifiche rispetto alle disposizioni attualmente in vigore sono le seguenti.

- **Estensione dell'obbligo del certificato** all'importazione di merci da Stati terzi: dal 2020 il materiale vegetale vivo (come verdura, frutta, fiori recisi, sementi, ecc.) potrà essere importato in Svizzera da Paesi al di fuori dell'Unione europea (UE) e del Principato del Liechtenstein soltanto se scortato da un certificato fitosanitario valido. Ciò vale anche nel traffico viaggiatori, in cui vi sono tuttora agevolazioni riguardo all'importazione per uso privato. Dal 1.1.2020 l'importazione senza certificato fitosanitario sarà consentita soltanto per pochi frutti che, notoriamente, non rappresentano un rischio fitosanitario per l'Europa.
- **Nuovo divieto d'importazione per merci a elevato rischio fitosanitario:** con determinati vegetali e prodotti vegetali il rischio di introdurre in Europa organismi nocivi particolarmente pericolosi è per esperienza particolarmente elevato. Dal 1.1.2020 si applicherà pertanto un divieto d'importazione per tali merci. Sono esclusi gli Stati terzi che possono provare che la merce in questione proveniente dal loro Paese non rappresenta un rischio fitosanitario per l'Europa.

Come mai occorrono regole più severe a livello delle importazioni?

Da alcuni anni in Svizzera e più generalmente in Europa fanno la loro comparsa sempre più nuovi organismi nocivi che minacciano sensibilmente la salute dei vegetali. I motivi sono in particolare **l'aumento del commercio internazionale e il traffico viaggiatori**, che contribuiscono notevolmente all'introduzione di tali organismi. La comparsa di



malattie e di parassiti sui vegetali può causare gravi danni all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudicare seriamente la funzione del bosco.

Le attuali disposizioni d'importazione non hanno potuto impedire le sempre più frequenti introduzioni di nuovi organismi nocivi. Occorrono quindi regole più severe e misure supplementari per meglio garantire la protezione dei vegetali. I nuovi organismi nocivi si diffondono soprattutto tramite materiale vegetale infestato attraverso i canali commerciali globali e il traffico viaggiatori, pertanto specialmente nell'ambito delle importazioni sono necessarie disposizioni più severe e maggiori controlli.

Considerazioni generali

La provenienza della merce è determinante per valutarne il rischio fitosanitario. A tal proposito si distingue tra:


- **Stati terzi** = tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, dell'UE e del Principato del Liechtenstein. Anche le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi.
- **Stati membri dell'UE, Principato del Liechtenstein e la Svizzera.** Questi Paesi dispongono di disposizioni riconosciute reciprocamente quali equivalenti nell'ambito della salute dei vegetali il che rende possibile la libera circolazione delle merci (senza controlli fitosanitari all'importazione).

Per le merci, la cui importazione è consentita, vale in linea generale quanto segue.



- Se il materiale vegetale è importato da uno **Stato terzo**, è necessario un **certificato fitosanitario**. Questo documento ufficiale è emesso, su richiesta, dal servizio fitosanitario del Paese esportatore e deve soddisfare le disposizioni della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC).
- Se sono importati vegetali e parti di vegetali destinati alla piantagione (piante in vaso, bulbi, nesti, tuberi, ecc.) provenienti dall'**UE** o dal Principato del Liechtenstein, questi devono essere scortati da un **passaporto fitosanitario** (cfr. informativa sul sistema del passaporto fitosanitario). Il passaporto fitosanitario è stato introdotto in Svizzera nel 2002 quale agevolazione rispetto al certificato fitosanitario per il traffico merci con l'UE. Esso conferma che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie e può essere emesso soltanto dalle aziende omologate e dalle autorità competenti del Paese interessato.

In Svizzera il Servizio fitosanitario federale (SFF) è competente per i controlli fitosanitari di merci regolamentate all'atto dell'importazione da Stati terzi. Questi controlli all'importazione sono effettuati agli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Grazie all'equivalenza delle disposizioni fitosanitarie con l'UE è possibile importare in Svizzera merci vegetali provenienti da Stati terzi anche attraverso uno Stato membro dell'UE. In questo caso i controlli fitosanitari avvengono di norma nel primo punto di entrata nel territorio dell'UE («first point of entry»).



Rappresentazione semplificata dei documenti e dei controlli necessari all'importazione per merci vegetali provenienti da Stati terzi e da Stati membri dell'UE.

Divieti d'importazione

In base a un'analisi provvisoria del rischio è stato stilato un elenco di merci la cui importazione comporta un elevato rischio fitosanitario per l'Europa. In particolare gli arbusti sono stati identificati quali significativi canali d'introduzione di nuovi organismi nocivi. Per queste «**merci a elevato rischio fitosanitario**» (talvolta anche definite «piante a rischio elevato») si applicherà dal 14.12.2019 nell'UE e dal 1.1.2020 in Svizzera un divieto d'importazione (temporaneo). Tra le merci vietate figureranno probabilmente:

- i vegetali destinati alla piantagione (escl. sementi, materiale in vitro e bonsai) dei seguenti generi e specie: *Acacia*, *Acer*, *Albizia*, *Alnus*, *Annona*, *Bauhinia*, *Berberis*, *Betula*, *Caesalpinia*, *Cassia*, *Castanea*, *Cornus*, *Corylus*, *Crataegus*, *Diospyros*, *Fagus*, *Ficus carica*, *Fraxinus*, *Hamamelis*, *Jasminum*, *Juglans*, *Ligustrum*, *Lonicera*, *Malus*, *Nerium*, *Persea*, *Populus*, *Prunus*, *Quercus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Taxus*, *Tilia* e *Ulmus*;
- i vegetali e le parti di vegetali di *Ullucus tuberosus* (Olluco);
- i frutti di *Momordica* (cetriolo amaro) provenienti da Stati terzi o da regioni di Stati terzi in cui è notoriamente presente l'organismo nocivo *Thrips palmi* e in cui non sono state messe in atto misure efficaci al suo contenimento;
- il legno di *Ulmus* proveniente da Stati terzi o da regioni di Stati terzi in cui è notoriamente presente l'organismo nocivo *Saperda tridentata*.

Gli Stati terzi, previo allestimento di un fascicolo completo, possono presentare una domanda per l'esclusione dal divieto d'importazione di singole merci. Se da un'analisi del rischio (effettuata dalla EFSA) risulta che il rischio rappresentato da una determinata merce dello Stato terzo in questione è accettabile, il divieto d'importazione è revocato per questo Paese (laddove necessario a determinate condizioni).

Continuano a essere applicati i **divieti all'importazione finora in vigore** di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali OPV come per esempio per patate, corteccia di castagno, vite, piante

di agrumi, terra e substrato di coltura da Stati terzi.

Obbligo del certificato

Chi dal 1.1.2020 volesse introdurre **materiale vegetale vivo proveniente da Stati terzi** necessita di norma di un certificato fitosanitario del Paese esportatore. Per materiale vegetale s'intende, oltre ai vegetali interi, anche parti vive di vegetali come frutta, verdura, bulbi, nesti, radici, fiori recisi, sementi, polline vivo, rami, foglie, eccetera. Questa prescrizione si applicherà anche nell'UE (dal 14.12.2019).

L'importazione di merci di questo tipo da Stati terzi va notificata di norma un giorno prima dell'importazione al SFF. Dal 1.1.2020 l'obbligo del certificato si applicherà anche per le importazioni nel bagaglio personale del traffico viaggiatori (anche per piccoli quantitativi). Dal 2020 la Confederazione effettuerà maggiori controlli del traffico viaggiatori e nello scambio commerciale di merci negli aeroporti svizzeri.

Senza certificato fitosanitario potranno ancora essere importati i seguenti frutti provenienti da Paesi terzi: ananas (*Ananas comosus*), noce di cocco (*Cocos nucifera*), durian (*Durio zibethinus*), banana (*Musa*) e datteri (*Phoenix dactilifera*). In base all'attuale stato delle conoscenze, l'importazione di questi frutti non rappresenta un rischio fitosanitario per l'Europa.



Materiale da imballaggio in legno

Mediante imballaggi in legno possono essere introdotti anche organismi nocivi particolarmente pericolosi come, per esempio, il tarlo asiatico del fusto. Ai fini dell'importazione di materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi sono pertanto prescritte l'esecuzione di un trattamento termico e l'apposizione di un marchio specifico (secondo [ISPM n. 15](#)). Le disposizioni d'importazione esistenti in relazione al materiale da imballaggio in legno continueranno a essere applicate anche dopo il 2020 (nessuna modifica significativa a tal proposito).

Traffico viaggiatori

Attualmente in relazione all'importazione di merci da Stati terzi nel traffico viaggiatori sono in vigore delle agevolazioni per piccoli quantitativi di frutta, verdura (escl. patate) e fiori recisi per uso personale. **Queste agevolazioni non saranno più in vigore dal 1.1.2020.** Anche nel traffico viaggiatori in futuro il materiale vegetale vivo proveniente da Stati terzi, al momento dell'importazione, dovrà essere scortato da un certificato fitosanitario (escl. alcuni frutti tropicali di cui sopra). Questo vale non soltanto per la Svizzera, bensì dal 14.12.2019 anche per l'UE.

Spesso il materiale vegetale trasportato in Svizzera o nell'UE da viaggiatori o servizi postali di Stati terzi non adempie i requisiti fitosanitari. Per contrastare questo fenomeno, dal 2020 le aziende attive nel traf-

fico viaggiatori e che prestano servizi postali saranno tenute a informare i propri clienti sulle rilevanti prescrizioni fitosanitarie. Gli aeroporti internazionali, le aziende di trasporto attive a livello internazionale (persone e merci), i servizi postali e le aziende attive nel commercio online dovranno mettere a disposizione dei viaggiatori e dei propri clienti il materiale informativo del SFF e pubblicarlo sui propri siti Internet.

Importazioni dall'UE

L'UE e la Svizzera costituiscono uno spazio fitosanitario comune. In linea di massima il materiale vegetale può pertanto circolare liberamente in ragione degli accordi bilaterali. I vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione (p.es. nesti, portainnesti, bulbi, radici e determinate sementi) possono essere tuttavia importati dall'UE in Svizzera soltanto con un passaporto fitosanitario (per ulteriori informazioni cfr. informativa sul sistema del passaporto fitosanitario dal 2020).

Nel **bagaglio personale** i viaggiatori possono importare in Svizzera vegetali provenienti dall'UE senza passaporto fitosanitario nella misura in cui questi non sono utilizzati a fini professionali o commerciali (uso personale). Le isole Canarie, Ceuta, Melilla, i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi (cfr. sopra).

Impianti per la messa in quarantena

Al momento dell'importazione di nuovi vegetali e di prodotti vegetali (p.es. frutta esotica) oppure di merci con un volume commerciale molto piccolo provenienti da Stati terzi spesso mancano importanti informazioni dal profilo della salute dei vegetali. Se si sospetta un'infestazione da organismi nocivi, le merci sono trasferite in impianti per la messa in quarantena e quindi controllate dal SFF. In linea di massima non si tratta di laboratori in cui sono autorizzati a scopi scientifici test con organismi nocivi, bensì per esempio di serre con particolari misure di sicurezza (p.es. isolamento a prova di insetti, nessun deflusso dell'acqua d'irrigazione, accesso regolato).

Se si tratta di impianti ufficiali per la messa in quarantena (Confederazione, Cantone), si parla di **«stazioni di quarantena»**. Questi sono utilizzati in particolare se il rischio d'infestazione è ritenuto elevato dal SFF. Anche un terreno aziendale può essere riconosciuto temporaneamente dal SFF quale impianto per la messa in quarantena; in questo caso esso è definito **«struttura di confinamento»**. Un impianto del genere è utilizzato per la messa in quarantena di merci per le quali il rischio di un'infestazione con organismi nocivi regolamentati è ritenuto relativamente esiguo dal SFF.

Basi legali

Le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali sono sancite nella nuova ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (**ordinanza sulla salute dei vegetali**; OSaIV). L'ordinanza, fondata sulla legge sull'agricoltura e sulla legge forestale, è stata varata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2018 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Sostituisce l'attuale ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

Le disposizioni tecniche nonché gli elenchi delle merci e degli organismi nocivi regolamentati saranno contenuti in una nuova **ordinanza interdipartimentale** del DEFR e del DATEC (OSaIV-DEFR-DATEC) che, come l'ordinanza del Consiglio federale, entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2020.

Le misure urgenti e le disposizioni fitosanitarie temporanee continueranno a essere disciplinate nelle **due ordinanze** rispettivamente

dell'UFAG (OMF-UFAG; RS 916.202.1) e dell'UFAM (OMF-UFAM; RS 916.202.2). In esse saranno inclusi anche i divieti d'importazione per «merci a elevato rischio fitosanitario».

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in merito al nuovo diritto sulla salute dei vegetali sono disponibili su www.salute-dei-vegetali.ch.



Questa informativa è stata pubblicata a giugno 2019 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34
phyto@blw.admin.ch
www.serviziofito.ch